

Concessione dell'organizzazione,
promozione e gestione della manifestazione
“Settembre Centese – Fiera di Cento”
anni 2024 – 2028

Progetto di fattibilità

**07 - Considerazioni in merito ai rischi di
interferenze e D.U.V.R.I.**

Aprile 2024

Sommario

1.	Rischi specifici	3
2.	Verifica previsionale delle interferenze	3
3.	Conclusioni	3

1. Rischi specifici

L'ambiente di lavoro entro cui opereranno sia i soggetti che predisporranno i servizi fieristici sia gli espositori commerciali consiste essenzialmente nelle aree stradali conferite in concessione di suolo pubblico al soggetto concessionario, e da esso commercializzate e allestite nell'ambito dei contratti conclusi nel suo esercizio di impresa.

Le aree risultano idonee alla circolazione pedonale e carrabile, e saranno chiuse al traffico e pedonalizzate durante lo svolgimento delle manifestazioni fieristiche, salve le necessarie specifiche autorizzazioni di cui saranno dotati gli allestitori.

La dotazione impiantistica della fiera dipende direttamente dal progetto di allestimento proposto dal concessionario e approvato dal comune, e comprenderà presumibilmente punti di allacciamento e prelievo temporaneo acquisiti direttamente dal Gestore del servizio elettrico e dal Gestore del servizio idrico.

Nel complesso, le aree a disposizione non presentano di per sé rischi specifici.

Il piano di sicurezza della Fiera, documento obbligatorio a carico del Concessionario e aggiornato in aderenza all'assetto di ciascuna delle edizioni, potrà essere utilizzato come base per l'elaborazione del documento di valutazione dei rischi a cura del Concessionario stesso.

2. Verifica previsionale delle interferenze

Nell'ambito delle aree conferite in concessione di suolo pubblico quale parte essenziale della concessione del servizio fieristico non sussistono in previsione interferenze tra il personale del Concessionario o degli espositori commerciali e il personale dell'Ente concedente.

La fattispecie di interazione che potrà verificarsi sarà connessa all'ordinaria attività di controllo da parte del personale della Polizia Locale, nell'esercizio delle sue funzioni di polizia urbana e annonaria, nonché del personale dell'Ufficio commercio nell'esercizio delle sue funzioni di verifica dell'esecuzione del contratto.

La mansione di controllo, per sua definizione, si svolge durante l'attività di altre persone, ma nel caso in specie (esposizione di stand normalmente fruibili dal pubblico) non si determinano per gli addetti comunali rischi aggiuntivi rispetto a quelli specifici già valutati nel Documento di Valutazione dei Rischi di competenza del Concessionario.

3. Conclusioni

Si ritiene che non sussista l'obbligo di produzione del Documento unico di valutazione dei rischi da interferenza (DUVRI) e che non sussista l'obbligo di stima preventiva degli oneri per la sicurezza.

Rimangono ferme le disposizioni di cui all'art. 26 e seguenti del D.Lgs. 81/2008.